

passo successivo, che incolpa gli studiosi del secolo scorso di aver ritenuto e fatto ritenere che l'abbandono di ogni attività statale dannosa rappresentasse la quintessenza della saggezza politica e che niente ci fosse da dire intorno ai compiti positivi dello stato in campo economico. Evidentemente l'A. non vorrebbe ricadere nel positivismo logico — che egli stesso rimprovera ad esempio allo Schumpeter — perchè è persuaso che i fatti sociali non sono da trattare come entità oggettivamente date, che si influenzano vicendevolmente come se mancasse ogni intervento umano.

Ma non basta la buona intenzione. E neanche una concessione fatta sotto forma di critica agli economisti classici. Occorre fronteggiare risolutamente e con tutta franchezza il problema: è possibile comprendere i fatti sociali facendo astrazione dei valori etici della società?

I rimanenti capitoli riproducono alcuni saggi intorno al calcolo economico nella economia collettivizzata. Non ritengo necessario soffermarmi su di essi in questa occasione, dato che i saggi stessi sono già noti al lettore italiano. Essi furono tradotti e pubblicati nel 1946 nel volume: *Pianificazione economica collettivistica* (Einaudi, Torino).

F. VITO

Milano, Università Cattolica.

FILOMUSI GUELFI F., *Lezioni e saggi di Filosofia del diritto*. A cura di G. Del Vecchio. Un vol. di p. XII-216. Milano, Giuffrè, 1949.

E' questo il decimo volume delle « Pubblicazioni dell'Istituto di Filosofia del diritto dell'Università di Roma », diretto da Giorgio Del Vecchio; il quale accresce le sue alte e costanti benemeritenze verso gli studi di cui è maestro, offrendo del Filomusi Guelfi un importante inedito (*Filosofia del diritto ad uso di lezioni*) e la ristampa di alcuni saggi, da tempo esauriti e pur variamente degni di memoria per la classica eleganza del disegno nonché per la ricchezza della dottrina raccolta e rielaborata. Le *Lezioni* (p. 3-100), che ora si stampano per la prima volta, uscirono in forma di dispense litografiche nell'anno scolastico 1876-7, e furono poi riprodotte in tale forma parecchie volte, senza variazioni degne di nota. Tra i vari testi che il Del Vecchio ha potuto confrontare,

ha scelto quello che gli è sembrato più corretto, e di questo ci assicura che è « opera diretta e personale del F. G. » (p. VIII). Gli altri scritti del F. G. qui raccolti sono i seguenti: *Del concetto del diritto naturale e del diritto positivo nella storia della Filosofia del diritto* (1873), p. 101-30; *Della Filosofia del diritto in Italia dalla fine del sec. XVIII alla fine del sec. XIX* (1911), p. 131-51. *Del concetto della Enciclopedia del diritto* (1876), pagine 153-80; *La codificazione civile e le idee moderne che ad essa si riferiscono* (1886), p. 181-207; *Verum ipsum factum* (1921), p. 209-14.

La concezione che F. G. ha della filosofia è una concezione essenzialmente sistematica, ed è appunto questa esigenza costruttiva a qualificare la dialettica del pensiero che si svolge nella storia, ma non vi si disperde, perchè la storia è in funzione dell'idea; uno storicismo, insomma, che non ricusa la filosofia della storia ma tende ad interpretarla nel senso di una metafisica idealistica, che si rifa al Vico ed allo Hegel veduti attraverso lo Spaventa. Non altrimenti la filosofia del diritto, come « ricerca dell'ultimo principio o dell'ultima causa del diritto », « presuppone la metafisica », « è per sua natura universale » (p. 170-3), e viene definita nelle *Lezioni* « la scienza della suprema ragione del diritto, la scienza dell'assoluta idea del diritto » (p. 9). Schema razionalistico che tuttavia si completa in un riferimento all'*universale concreto*, per cui la filosofia giuridica non si arresta all'idea astratta ma « indaga come l'idea del diritto si fa realtà, cioè come il diritto puramente pensato o ideale si fa positivo, come il contenuto ideale del diritto muovesi nella realtà, e detta la legge di questa realizzazione » (*Lezioni*, p. 10). La derivazione dallo Hegel è diretta e apertamente professata (ivi, n. 10); ma è pur sempre ammirevole la grande maestria con cui F. G. riesce a trarre da tali premesse un disegno sistematico, che via via arricchisce di contenuti analitici amplissimi senza peraltro compromettere mai la nitidezza del quadro nè la perspicuità dei passaggi.

La concezione unitaria dell'esperienza ideale e positiva del diritto (cfr., in particolare, il saggio *Del concetto del diritto naturale ecc.*, p. 127-30), che era un riflesso consapevole della sua visione organica, universalistica, razionale del mondo, gli ha consentito di scoprire e di connotare in

una rigorosa e nitida semplificazione l'architettura del mondo giuridico, con risultati di una efficacia didattica addirittura eccezionale. Si vedano in proposito le testimonianze di Antonio Salandra e di Vittorio Scialoja, che il Del Vecchio riporta nella sua commossa ed incisiva rievocazione dell'insigne maestro (p. VI-VII). E, per soffermarci soltanto all'esame dell'inedito, numerosissime sarebbero le pagine delle *Lezioni* da segnalare per il contributo recato al chiarimento di problemi fondamentali della filosofia giuridica: il metodo storico-dialettico conduce il F. G. ad esplicare dall'interno situazioni dottrinali particolarmente ardue, così laddove determina il concetto della libertà dell'arbitrio (p. 22 s., partic. 28-32); ovvero, riprendendo un motivo della polemica antikatiana dello Hegel, critica come meramente formale la condizionalità del diritto di fronte all'esigenza dell'universale giuridico concreto (p. 56 s., 65 s.); ovvero spiega la relazione del diritto con la forza, pervenendo all'importante concetto che « il diritto della forza è il diritto della potenza etica e la forza del diritto è la forza della potenza etica » (p. 81-6); ovvero ancora illustra il dialettismo sociale del diritto « come principio di organamento e di sviluppo » (p. 93-5).

Con l'*Enciclopedia giuridica* (7 ed., 1917), che rimane la sua opera principale e più nota, i lavori qui raccolti è ben certo che rappresentano un'espressione particolarmente autorevole dell'indirizzo universalistico ed enciclopedico della filosofia del diritto. Ma è anche ovvio che, per la critica più recente, proprio nella affermazione di questo indirizzo si trovano i limiti dell'opera di F. G. In realtà, lo storicismo metafisico in cui abbiamo visto sostanzarsi il pensiero del F. G. appartiene a quell'atteggiamento eclettico, che fu tipico agli studi etico-giuridici della seconda metà del sec. XIX; atteggiamento eclettico, che ad esempio (cfr. *Lezioni*, p. 41 s.) suggerisce di presentare la teleologia aristotelica come premessa per intendere il dialettismo della libertà quale si conquista e configura nel pensiero moderno. Ma se i limiti di tale sincretismo non si possono tacere, non va nemmeno dimenticata la funzione storica che l'indirizzo eclettico ebbe nelle vicende della filosofia del diritto della seconda metà dell'Ottocento, come difesa dell'assunto speculativo della dottrina contro le pretese utilitaristiche ed empiriche

del nascente positivismo. Del resto, il rinnovamento idealistico della filosofia del diritto che si ebbe in Italia all'inizio del nuovo secolo, per opera di Petrone e soprattutto di Del Vecchio, ha conseguito fra gli altri meriti anche quella di porre nella luce dovuta che la corrente eclettica da Carle a Miraglia a Filomusi Guelfi, sia pure in termini talora incerti talora acritici, affermava l'idealità del diritto e la sua irreducibile esigenza filosofica: essa è dunque un momento individuato, ben degno di memoria e di studio, per entro a quella tradizione storica che la coscienza speculativa odierna tende bensì a scoprire ed a qualificare nella sua motivazione problematica (anzichè accettare dogmaticamente), ma non può smentire senza recidere insieme le radici del suo discorso critico.

G. MARCHELLO

Torino, Università

HAAH L. H., *The Economics of Illusion*.  
Un vol. di pag. VIII, 273, New York,  
Distributor: New York Institute of Finance, 1949.

A causa delle interruzioni belliche ed anche, forse, del clima che vi era in Italia prima del conflitto, molti studiosi italiani hanno dovuto recentemente aggiornarsi intorno ad una vastissima letteratura, sorta in relazione alla *General Theory* di Lord Keynes, la maggior parte per seguirla e svilupparla, un'altra parte per criticarla più o meno radicalmente. E' certo ad ogni modo che oggi non si può ignorare il contributo keynesiano nei riguardi di molte parti della teoria economica: fluttuazioni cicliche, teoria monetaria, teoria della « maturità economica », politica economica e finanziaria ed anche teoria della distribuzione e del commercio estero. Ciò nonostante il numero delle voci dissenzianti pare vada aumentando (il che è forse da mettersi in relazione, anche in questo caso, più ai continuatori troppo entusiasti, che al Keynes stesso) con riferimento anche a fatti della realtà economica, che vengono assunti a conforto delle critiche teoriche. Così proprio la politica economica finanziaria inglese, che dapprima fu la base critica del Keynes, poi, a partire dal 1931 circa, l'oggetto della sua influenza e in questo ultimo decennio quasi la personificazione della sua teoria, oggi viene assunta da alcuni come la manifestazione